

**STATUTO ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE**  
**Approvato dall'assemblea dei soci del 25 agosto 2006**

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE - E' costituita la "ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE".

L'Associazione, nel solco della presenza dei cattolici nella società italiana alla luce della dottrina sociale della Chiesa, promuove e tutela sia in Italia che nel mondo la possibilità di dignitosa presenza delle persone nel contesto sociale ed il lavoro di tutti nonché la presenza di opere e imprese nella società, favorendo una concezione del mercato e delle sue regole in grado di comprendere e rispettare la persona in ogni suo aspetto, dimensione e/o momento della vita.

ARTICOLO 2 – DURATA - L'Associazione ha durata sino al 2099 (duemilanovantanove).

ARTICOLO 3 – SEDE - L'Associazione ha sede in Milano, in Via Melchiorre Gioia 181.

Può istituire delegazioni ed uffici staccati sia in Italia che all'estero secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 18.

ARTICOLO 4 – SCOPO SOCIALE - L'Associazione svolge la propria attività sia in Italia che all'estero. Essa non ha scopo di lucro, intende promuovere lo spirito di mutua collaborazione e assistenza per una migliore valorizzazione delle risorse economiche e umane nell'ambito delle attività imprenditoriali, cooperativistiche, assistenziali, culturali e sociali, con particolare riferimento alle imprese e opere che producono servizi alla persona e servizi alle imprese.

In particolare l'Associazione intende favorire una modalità di conduzione e gestione di imprese e opere di qualsiasi natura, in cui siano costantemente presenti le dimensioni di libertà, della solidarietà e del servizio vicendevole.

L'Associazione tra l'altro si rivolge a:

- a tutte le realtà "profit", compresi studi professionali e liberi professionisti, e imprese di qualsiasi natura, prettamente destinate alla produzione di beni o servizi, in particolare alle piccole e medie imprese;

- a tutte le realtà "non profit" e di impresa sociale di qualsiasi natura, destinate a svolgere attività di assistenza socio-sanitaria, di volontariato, culturale, educativa, sportiva e di tempo libero, di cooperazione allo sviluppo anche internazionale, di formazione e formazione professionale in particolare, di avviamento al lavoro.

L'Associazione si propone nei confronti di tutti gli associati di fornire adeguata assistenza favorendo lo sviluppo della loro attività, nonché di realizzare una rete di solidarietà operativa che li renda capaci di incidere nella società della quale diventino interlocutori.

L'Associazione si propone inoltre di rappresentare gli associati presso camere di commercio, istituzioni ed amministrazioni, organizzazioni economico-sociali, politiche, sindacali nazionali, internazionali e dell'Unione Europea.

L'Associazione può offrire assistenza agli associati al fine di favorire lo sviluppo della loro attività, anche attraverso la messa a disposizione di strumenti di tutela dei diritti e degli interessi di categoria.

L'associazione promuove e autorizza la costituzione di associazioni od enti in grado di rispondere, in maniera più adeguata e precisa, alle esigenze dei soci. A tal fine l'associazione potrà autorizzare l'utilizzo, oltre che della denominazione "Compagnia delle Opere", del suo marchio e del suo emblema.

Senza che la successiva elencazione possa ritenersi esclusiva, l'Associazione potrà:

- a) svolgere attività di promozione, assistenza, coordinamento e tutela degli associati;
- b) anche in rappresentanza degli interessi generali degli associati, stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le Istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte sui problemi economici e sociali, con particolare riferimento alle attività di impresa, solidarietà e volontariato nonché alle tematiche inerenti la cooperazione lo sviluppo e l'integrazione europea;
- c) favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali e non profit anche al fine di incrementare le opportunità occupazionali;
- d) divenire interlocutore privilegiato del mondo economico stabilendo rapporti con le sue realtà più rappresentative, quali associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, ministeri;
- e) raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni, su temi di interesse nazionale e internazionale, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie;
- f) organizzare attività promozionali e fieristiche a favore dei suoi associati e in particolare delle piccole e medie imprese;
- g) sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia;
- h) stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell'Associazione e dei soci;
- i) assistere e sostenere le imprese e le realtà non profit nella soluzione dei problemi di natura economica, organizzativa, commerciale, produttiva, finanziaria e di accesso al credito;
- l) fornire ai soci anche indirettamente servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa, finanziaria, gestionale, produttiva, organizzativa e ogni altro servizio che rientri negli interessi dell'Associazione e dei soci;
- m) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di formazione volti a facilitare e assistere lo sviluppo dell'imprenditoria, l'avviamento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori;
- n) promuovere e sostenere attività assistenziali e di ricerca volte a eliminare situazioni di emarginazione e sottosviluppo;
- o) organizzare anche tramite volontari e/o obiettori attività di assistenza, cooperazione allo sviluppo e di addestramento, potendo stipulare a tal fine apposite convenzioni;
- p) svolgere ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare;
- q) assumere in via non prevalente partecipazioni in società ed enti, associazioni, consorzi, società di ogni tipo e qualsiasi altra iniziativa utile al miglioramento delle condizioni generali di svolgimento delle attività dei soci.

L'Associazione potrà svolgere ogni e qualsiasi attività ed operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi di terzi.

L'Associazione nell'ambito dei propri fini potrà aderire a organismi di qualsiasi natura, nazionali ed internazionali.

ARTICOLO 5 – SOCI - Possono essere soci dell'Associazione le persone giuridiche, enti ed associazioni che ne condividono gli scopi, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza.

Nell'Associazione si distinguono i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci onorari. Sono soci fondatori coloro che partecipano all'atto costitutivo.

E' tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo dell'Associazione assimilare altri associati ai soci fondatori.

Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di iscrizione sia accettata dal Consiglio Direttivo ovvero dal Comitato Esecutivo ovvero da altro organo dell'associazione all'uopo delegato dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo; l'iscrizione comporta l'obbligo del versamento della quota associativa, salvo che per i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Sono soci ordinari tutti i membri del consiglio direttivo e del comitato esecutivo.

Sono inoltre soci ordinari i soci delle associazioni nazionali aventi la denominazione "Compagnia delle Opere" di cui all'articolo 18.

Sono inoltre soci ordinari i soci delle associazioni locali aventi la denominazione "Compagnia delle Opere" di cui all'articolo 18., le quali siano state a loro volta associate all'Associazione.

Sono inoltre soci ordinari i soci dell'Associazione avente la denominazione "Federazione dell'Impresa Sociale della Compagnia delle Opere". Previa delibera dei rispettivi organi direttivi potranno divenire soci ordinari i soci di associazioni a loro volta associate all'Associazione.

Sono soci onorari personalità o Enti che si siano personalmente distinti nella collaborazione e nel sostegno dell'attività dell'Associazione.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

**ARTICOLO 6 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI** - I mezzi finanziari dell'Associazione, cioè quelli risultanti dagli atti dell'Ente e dai suoi bilanci, sono costituiti:

- dalle varie quote sociali comprese quelle una tantum e di ammissione, nonché quelle provenienti dalle associazioni nazionali e locali denominate "Compagnia delle Opere";

- dai contributi dello Stato, di enti locali, di enti pubblici e privati.

Il patrimonio è costituito da quanto destinato a tale scopo dalle donazioni e dai lasciti che verranno fatti all'Associazione e da questa accettati con delibera del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo, nonché dalle eventuali riserve che l'assemblea delibererà di costituire.

Per il raggiungimento degli scopi sociali il Consiglio Direttivo o il Comitato Esecutivo provvederà di anno in anno a stabilire il valore delle quote.

Il Consiglio Direttivo o il Comitato Esecutivo potrà determinare delle quote differenziate in relazione a categorie omogenee di appartenenza degli associati determinate con criteri uniformi.

Il Consiglio Direttivo o il Comitato Esecutivo potrà prevedere di anno in anno anche quote una tantum finalizzate a particolari scopi. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili.

**ARTICOLO 7 – ORGANI SOCIALI** - Sono organi sociali dell'Associazione:

· l'assemblea degli associati;

· il consiglio direttivo;

· il comitato esecutivo;

· il presidente e uno o più vice presidenti;

· il direttore generale;

· il collegio dei revisori dei conti;

· il comitato dei presidenti delle associazioni locali o di settore;

· il comitato dei direttori delle associazioni locali o di settore;

· il collegio dei probiviri;

· gli organi, se nominati, del consiglio direttivo, eventualmente preposti a singoli Paesi e settori in cui si svolge l'attività dell'Associazione.

Le cariche di membro del consiglio direttivo e del comitato esecutivo sono gratuite.

**ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI** - L'assemblea degli associati, composta da soci fondatori, onorari ed ordinari, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

In essa ciascun socio può farsi rappresentare mediante delega scritta solo da un altro associato.

Ogni associato non può avere più di cinque deleghe. Ad ogni associato spetta un voto.

L'assemblea deve essere convocata, per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il 30 settembre di ogni anno da parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qual volta lo riterrà necessario il Consiglio Direttivo ovvero il Comitato Esecutivo e dovrà anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata un terzo degli associati. In tale domanda i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare.

Le convocazioni dovranno essere diramate entro il decimo giorno antecedente quello stabilito per l'assemblea a tutti gli associati ed agli indirizzi risultanti presso l'Associazione alla scadenza del mese precedente la data di invio delle convocazioni. Le convocazioni dovranno essere effettuate a mezzo di lettera inviata via posta ordinaria ovvero via posta elettronica ovvero mediante pubblicazione sul "House Organ" dell'Associazione da inviarsi a tutti gli associati.

Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza di voti.

Nel caso di seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati o dei voti e delibererà a maggioranza semplice.

Le delibere aventi per oggetto modifiche del presente statuto o disposizioni sul patrimonio dell'Associazione dovranno essere in ogni caso assunte con il voto favorevole di almeno la metà dei soci fondatori, compresi quelli ad essi assimilati a norma dell'art.5, se e in quanto ancora soci.

L'assemblea in particolare delibera sull'approvazione del bilancio, sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, del collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, sull'approvazione del codice etico, adottato dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo, e sulle modifiche dello statuto e dei regolamenti e sullo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio.

Le delibere dell'Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

**ARTICOLO 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO** - Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione e gestisce il suo patrimonio.

Esso è composto da venti a centoventi membri, i quali vengono ammessi automaticamente a soci ordinari dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea degli associati a maggioranza semplice e dura in carica tre anni.

Il regolamento elettorale per l'elezione del Consiglio Direttivo dovrà essere tale da garantire la rappresentanza delle diverse realtà associative.

Il Consiglio Direttivo elegge un Presidente e due o più Vice Presidenti fino ad un massimo di cinque.

Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo lo stesso nominerà per cooptazione i nuovi Consiglieri. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà riconfermarli fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri tutto il Consiglio decade e l'assemblea deve provvedere alla nuova elezione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, dal Vice Presidente o dalla maggioranza dei consiglieri, per mezzo di raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della data fissata.

In caso di assenza od impedimento del Presidente il consiglio viene presieduto da un Vice Presidente nominato dal consiglio ovvero in mancanza dal Consigliere più anziano d'età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è incaricato di tutte le pratiche interessanti la vita e gli scopi dell'Associazione della quale ha piena responsabilità di fronte a enti e terzi. Esso potrà delegare parte dei propri poteri al Comitato Esecutivo.

Spetta al Consiglio Direttivo, ove necessario ed opportuno, predisporre uno o più regolamenti per l'attività dell'Associazione, regolamentare settori di attività oltre quelli previsti dallo statuto, nonché stabilire regolamenti, organi ed ogni modalità di funzionamento per i singoli settori e Paesi in cui si svolge l'attività dell'Associazione.

Detti provvedimenti, che potranno essere delegati al Comitato Esecutivo, dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio potrà nominare un comitato tecnico con funzione consultiva per coadiuvarlo nella promozione e nel coordinamento dei diversi settori di attività dell'Associazione.

**ARTICOLO 10 – COMITATO ESECUTIVO** - Il Comitato Esecutivo è composto di un numero di membri variabile da undici a trentacinque.

Ne fanno parte di diritto il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio Direttivo.

Gli altri membri sono nominati al suo interno dal Consiglio Direttivo che determina i poteri del Comitato all'atto della nomina o anche successivamente nel corso del mandato, salvo quelli già sanciti dallo statuto. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza da uno dei Vice Presidenti. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando lo richieda la maggioranza dei suoi membri.

Le convocazioni avvengono per iscritto a mezzo di raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della data prevista per la seduta. In caso di urgenza, il Comitato Esecutivo può essere convocato con un preavviso di 24 ore, anche telefonicamente.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato esecutivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

**ARTICOLO 11 – PRESIDENTE** - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e tutti quei poteri che il Consiglio Direttivo o il Comitato Esecutivo gli attribuirà.

Il Presidente può mediante delega incaricare i Vice Presidenti o membri del Consiglio Direttivo collegialmente o singolarmente all'assolvimento di determinate funzioni.

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore Generale ed eventualmente di un Vice Direttore.

**ARTICOLO 12 – DIRETTORE GENERALE** - Il Consiglio Direttivo all'atto del suo insediamento nomina il Direttore Generale ed eventualmente un Vice Direttore, su conforme proposta del Presidente. Direttore e Vice Direttore durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In ogni caso essi scadono con la scadenza degli altri organi sociali.

Il Direttore Generale coadiuva il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo dei quali attua le disposizioni; sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell'Associazione compresi quelli di natura economica e provvede al buon andamento di essi.

Partecipa senza diritto di voto alle assemblee, al Consiglio Direttivo e al Comitato Esecutivo; collabora alla gestione finanziaria e all'amministrazione dell'Associazione e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo dell'Associazione.

Al Vice Direttore spettano le funzioni del Direttore Generale in caso di sua assenza o impedimento, nonché quelle espressamente delegate dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo.

**ARTICOLO 13 – COMITATO DEI PRESIDENTI E DEI DIRETTORI** - Organi consultivi dell'Associazione sono il Comitato dei presidenti ed il Comitato dei direttori delle associazioni locali ovvero delle associazioni settoriali della Compagnia delle Opere.

Il Comitato dei presidenti delle associazioni locali ovvero delle associazioni settoriali della Compagnia delle Opere è convocato senza particolari formalità dal Presidente dell'Associazione che lo presiede.

Il Comitato dei direttori delle associazioni locali ovvero delle associazioni settoriali della Compagnia delle Opere è convocato senza particolari formalità dal Direttore Generale dell'Associazione che lo presiede.

Il Comitato dei presidenti ed il Comitato dei direttori sottopone al Consiglio Direttivo ovvero al Comitato Esecutivo proposte in ordine all'assetto organizzativo ed operativo dell'Associazione.

**ARTICOLO 14 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI** - E' facoltà dell'assemblea eleggere un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti che non possono avere alcun incarico, né elettivo né contrattuale, in alcun organo nell'ambito dell'Associazione, né delle associazioni locali o settoriali della Compagnia delle Opere.

Il Collegio dei Probiviri rimane in carica per tre anni.

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia, autonomo ed indipendente, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra

giurisdizione, su qualunque controversia che insorga:

- tra l'Associazione e le associazioni locali e settoriali della Compagnia delle Opere ovvero tra le medesime associazioni locali e settoriali in ordine

alla interpretazione ed alla applicazione delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;

- tra l'Associazione e gli associati.

Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da

depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni. Il regolamento del Collegio stabilirà modi, forme, incompatibilità e costi di accesso al procedimento innanzi al collegio, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Il regolamento, approvato dall'assemblea, sarà portato a conoscenza di tutte le associazioni della Compagnia delle Opere.

**ARTICOLO 15 – ESERCIZIO SOCIALE** - La gestione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio preventivo viene redatto entro il 30 novembre, quello consuntivo entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Presidente sottopone all'assemblea generale ordinaria per l'approvazione il bilancio dell'esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché la relazione del Collegio dei revisori dei Conti.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.

Gli eventuali avanzi di gestione dell'Associazione non destinati a riserve potranno essere devoluti dal Consiglio Direttivo per fini di assistenza e beneficenza, in particolare a fondazioni, associazioni e a ogni tipo di attività che operi per rendere presenti nella società i valori della fede e della carità cristiana così come sono trasmessi dalla tradizione della Chiesa.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**ARTICOLO 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI** - L'assemblea dovrà nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra persone dotate di adeguata professionalità, che dureranno in carica tre anni e potranno essere rieletti, con il compito di controllare la gestione dell'Associazione, predisponendo una loro relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio.

**ARTICOLO 17 – RECESSO O ESPULSIONE DEGLI ASSOCIATI** - Gli associati vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, per dimissioni o decadenza.

I soci potranno recedere dall'Associazione in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

a) che non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi ed alle norme regolamentari dell'Associazione;

b) che risultano in mora nel versamento della quota associativa annuale di oltre sei mesi e non eseguono in tutto o in parte il versamento di ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;

c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'Associazione.

L'Associato dichiarato decaduto potrà ricorrere contro tale provvedimento al Collegio dei Probiviri.

L'Associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

**ARTICOLO 18 – DELEGAZIONI E UFFICI STACCATI** - Con delibera del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo, l'Associazione può istituire su tutto il territorio nazionale e all'estero delegazioni e uffici staccati, nominandone il responsabile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare l'assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale così nominato.

Al Consiglio Direttivo o al Comitato Esecutivo spetta in ogni caso la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni e uffici staccati.

Il Consiglio Direttivo o il Comitato Esecutivo ha la facoltà di promuovere e autorizzare la costituzione in altri Paesi di associazioni nazionali denominate, nella lingua locale, "Compagnia delle Opere", aventi piena autonomia giuridica, patrimoniale e organizzativa.

Il Consiglio Direttivo o il Comitato Esecutivo ha la facoltà di promuovere e autorizzare la costituzione di altre associazioni locali denominate "Compagnia delle Opere" aventi piena autonomia nei limiti di legge.

Il Consiglio Direttivo o il Comitato Esecutivo ha inoltre la facoltà di promuovere ed autorizzare la costituzione di altre associazioni denominate "Compagnia delle Opere" per settore omogeneo di attività degli associati ovvero per filiera produttiva, intendendosi per quest'ultima l'insieme degli operatori associati che partecipano alle diverse fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, vendita e servizi ausiliari di un determinato prodotto.

I rapporti tra l'Associazione e le Associazioni nazionali e locali sono disciplinati da apposite convenzioni.

In ogni caso spetta all'Associazione la facoltà di indirizzo e coordinamento delle associazioni locali, nazionali e di settore denominate "Compagnia delle Opere". In particolare, l'Associazione:

a) potrà richiedere informazioni circa i componenti degli organi delle suddette associazioni;

b) potrà in qualsiasi momento concedere e revocare l'utilizzo della denominazione "Compagnia delle Opere", nonché del marchio e dell'emblema;

c) potrà richiedere alle suddette associazioni l'adozione di statuti standard, con impegno delle medesime a comunicare preventivamente eventuali variazioni che dovranno essere preventivamente approvate da comitato esecutivo dell'Associazione;

d) potrà nominare un componente del consiglio direttivo e del comitato esecutivo, nonché designare delegati con il compito di risolvere eventuali controversie e problemi di funzionamento delle suddette associazioni.

**ARTICOLO 19 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO** - Con deliberazione del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo potrà essere costituito un Comitato tecnico scientifico composto da persone di provata competenza che condividono lo scopo dell'Associazione, con il compito di svolgere attività di ricerca e collaborazione su argomenti rilevanti per lo sviluppo dell'Associazione e di valorizzare e promuovere l'attività dell'Associazione stessa in ogni settore.

La deliberazione del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo dovrà precisare la durata e il funzionamento del Comitato tecnico scientifico.

**ARTICOLO 20 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE** - L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.

In caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di

pubblica utilità, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.